

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3477

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITIELLO, MIGLIORE, ROSATO, UNGARO

**Agevolazioni in favore delle rivendite di generi di monopolio
situate in comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti**

Presentata il 21 febbraio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni il numero delle tabaccherie in Italia va diminuendo, in particolare nelle zone periferiche e nei comuni più piccoli. Nel solo decennio che va dal 2009 al 2018 si è registrata una costante e progressiva contrazione della rete delle rivendite di generi di monopolio.

Infatti, nonostante l'istituzione di nuove rivendite, il saldo tra queste ultime e le tabaccherie che hanno definitivamente cessato l'attività è ampiamente negativo, con una riduzione di 3.100 punti vendita (da 57.000 a 53.900).

Questo fenomeno è dovuto principalmente alla progressiva diminuzione della redditività delle tabaccherie, a sua volta legata all'aumento dei costi in misura più che proporzionale rispetto ai ricavi. In particolare, nel medesimo periodo di riferimento 2009-2018, attualizzando i dati con

gli indici elaborati dall'ISTAT per la rivalutazione, si può notare un calo dei ricavi superiore al 12 per cento.

La chiusura delle attività si è concentrata soprattutto nei comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti. Si rammenta che i comuni con meno di 5.000 abitanti costituiscono circa il 70 per cento del totale (5.500 su 7.878) e che in essi vive all'incirca il 20 per cento della popolazione italiana. Al 2021, risulta che ben 511 comuni sono totalmente sprovvisti di una tabaccheria con la conseguenza che vengono a mancare per i cittadini alcuni servizi essenziali erogati dalle stesse.

Si ritiene doveroso evidenziare che in queste realtà territoriali le tabaccherie svolgono un'importante funzione sociale, garantendo alla popolazione la possibilità di fruire di numerosi servizi essenziali, quali il pagamento di utenze, bollette, multe,

valori bollati e di accedere ai prodotti in concessione statale (tabacco, gioco pubblico legale), sicché la chiusura della tabaccheria significa sovente la perdita dell'unico presidio commerciale e dell'unico centro di servizi a disposizione dei cittadini.

La situazione è ulteriormente aggravata dalla circostanza che, in ragione della recente riorganizzazione dei servizi erogati dagli istituti di credito e dagli uffici postali, gli uffici bancari, le filiali postali e gli esercizi di vicinato tendono a ridursi nei centri più grandi e, dunque, a scomparire nei comuni più piccoli. Tutto ciò ha un impatto negativo per alcune fasce di popolazione, come quella più anziana, che hanno meno facilità a spostarsi dal proprio comune e che si ritrovano perciò material-

mente impossibilitati ad accedere ad alcuni servizi essenziali.

Appare pertanto opportuna e non più procrastinabile un'iniziativa legislativa a sostegno delle « tabaccherie rurali », come del resto accade per le farmacie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221.

La presente proposta di legge pertanto riconosce alle tabaccherie rurali, ovvero alle rivendite di generi di monopolio situate in comuni con meno di 5.000 abitanti, misure agevolative annuali, ossia un'indennità di sede e un credito d'imposta, per compensare il disagio territoriale e assicurare, anche nelle zone più interne e meno densamente abitate del nostro Paese, la presenza di un servizio di indispensabile utilità sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge per « tabaccherie rurali » si intendono le rivendite di generi di monopolio ubicate in comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Art. 2.

(Indennità di sede e credito d'imposta)

1. Al fine di garantire la permanenza e la continuità nell'erogazione dei servizi resi dalle rivendite di generi di monopolio in territori a bassa densità di popolazione, in favore delle tabaccherie rurali è riconosciuta un'indennità annua di sede.

2. L'indennità di sede di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è concessa alle tabaccherie rurali aventi reddito d'impresa, risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello di percezione della medesima indennità, non superiore ad euro 20.000.

3. Per ciascuno dei periodi d'imposta dal 2022 al 2024, l'indennità di sede è fissata in un importo pari a 1.000 euro annui. Per i periodi d'imposta successivi, il predetto importo è rivalutato, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

4. Al ricorrere delle medesime condizioni reddituali di cui al comma 2, alle tabaccherie rurali è altresì riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura del 10 per cento del reddito dichiarato ai sensi del medesimo comma 2 e, comunque, per un importo massimo di 1.000 euro.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi e può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. L'indennità di sede e il credito d'imposta di cui all'articolo 2 sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro annui. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definiti le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le modalità di pubblicazione delle graduatorie di accesso alle predette risorse, da formare secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, fino all'esaurimento delle stesse.

2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

